

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA N. 700 DEL 6 DICEMBRE 2021

Sull'applicazione di misure speciali a determinati tipi di merci

Al fine di garantire la protezione degli interessi nazionali della Repubblica di Bielorussia e sulla base dell'Editto del Presidente della Repubblica di Bielorussia n. 128, del 30 marzo 2021, "Sull'applicazione di misure speciali", il Consiglio dei ministri di la Repubblica di Bielorussia DECRETA quanto segue:

1. È necessario compilare un elenco di merci che provengono dall'Unione Europea e dai suoi Stati membri, Stati Uniti d'America, Regno di Norvegia, Repubblica d'Albania, Repubblica d'Islanda, Repubblica di Macedonia del Nord, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Montenegro e Confederazione Svizzera la cui importazione nel territorio della Bielorussia e la vendita nel territorio della Bielorussia sono vietate ai sensi dell'allegato (di seguito denominate "merci vietate", se non diversamente specificato).

2. Sarà approvato un Regolamento sulle Quote sull' importazione nel territorio della Repubblica di Bielorussia di alcuni tipi di merci (allegato).

3. Il punto 1 della presente Direttiva non si applica ai beni

3.1. importati nel territorio della Repubblica di Bielorussia prima dell'entrata in vigore della presente Direttiva;

3.2. importato nel territorio della Repubblica di Bielorussia:

- per uso personale;

- per la trasformazione, da assoggettare a procedure doganali per l'immissione per il consumo interno entro contingenti tariffari stabiliti se muniti di licenza rilasciata dal Ministero della Regolamentazione dell' Antimonopolio e del Commercio (di seguito MART), per una zona economica franca, per la trasformazione per il consumo interno, per la trasformazione nel territorio doganale (di seguito "merci per la trasformazione");

- nei limiti delle preferenze tariffarie stabilite;

- entro i limiti delle quote stabilite in conformità con il Regolamento sulle Quote di importazione nel territorio della Repubblica di Bielorussia di alcuni tipi di merci approvato dalla presente direttiva, per garantire l'equilibrio del mercato dei consumatori (di seguito denominato "merce soggetta a quote).

4. Le merci destinate alla trasformazione e soggette a contingentamento sono vincolate al regime doganale di transito doganale al loro arrivo al posto di controllo se sono destinate:

- Residenti di zone economiche libere situate nel territorio della Repubblica di Bielorussia;

- Soggetti ai quali siano state rilasciate licenze MART nei limiti delle quote di cui al 3° e 5° comma del Sottopunto 3.2 del Punto 3 della presente Direttiva (se è stato confermato il possesso di una licenza)
- Persone che intendono trattare le merci secondo le procedure doganali di trasformazione per il consumo interno, trasformazione nel territorio doganale (se vi è conferma del possesso di un documento sulle condizioni di trasformazione delle merci per il consumo interno o un documento sulle condizioni di lavorazione delle merci nel territorio doganale).

Merci per la trasformazione che sono state vincolate al regime doganale di una zona economica franca, per la trasformazione per il consumo interno, per la trasformazione nel territorio doganale e/o merci prodotte/ottenute da tali merci, se figurano nell'elenco delle merci vietate, sono assoggettate al regime doganale se immesse al consumo interno entro i limiti delle quote stabilite in conformità del regolamento sulle quote di importazione nel territorio della Repubblica di Bielorussia di determinate categorie di merci approvato dalla presente Direttiva.

5. Alle merci vietate nell'elenco approvato dalla presente Direttiva si applicano l'art.2 e il Capitolo 2 del Regolamento sulle Procedure di manipolazione delle merci vietate approvato dal Consiglio dei Ministri, Direttiva n. 240 del 23 aprile 2021.

6. Il Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, l'Industria Alimentare Statale bielorussa (Belgospishcheprom), i Comitati Esecutivi Regionali e il Comitato Esecutivo della città di Minsk garantiranno la saturazione del mercato interno con un'ampia gamma di prodotti alimentari fabbricati nella Repubblica di Bielorussia.

7. Il MART, il Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, l'Associazione Statale dell'Industria Alimentare bielorussa (Belgospishcheprom), i produttori, gli importatori e le organizzazioni commerciali garantiscono il rispetto del livello approvato dell'indice dei prezzi al consumo, anche per le merci per la trasformazione e le merci soggette a quote.

8. Gli Organi dell'Amministrazione Statale a livello nazionale, le altre Organizzazioni Statali subordinate al Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia, i Comitati Esecutivi Regionali e il Comitato Esecutivo della città di Minsk adegueranno i loro atti normativi alla presente Direttiva e adotteranno altre misure per implementarlo.

9. La presente Direttiva entrerà in vigore secondo la seguente procedura:

- Gli articoli 2,6-8 e 9 entreranno in vigore con la pubblicazione ufficiale della presente Direttiva;
- gli altri articoli della presente Direttiva entreranno in vigore il **1° gennaio 2022** e resteranno in vigore per sei mesi.

Primo Ministro della Repubblica di Belarus Roman Golovchenko

Annex to the Council of Minister Directive No. 700 Dated 6 December 2021

LIST of prohibited goods

Code of the common commodity nomenclature of the external economic activities of the Eurasian Economic Union

Code of the common commodity nomenclature of the external economic activities of the Eurasian Economic Union	Short title of the commodity	State bodies/organisations assigning and distributing quotas for the import of commodities into the territory of the Republic of Belarus
0103 91-0103 92	Live swine	Ministry of Agriculture and Food
0201	Meat of bovine animals, fresh or chilled	»
0202	Meat of bovine animals, frozen	»
0203	Meat of swine, fresh, chilled or frozen	»
0206	Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen	»
0207	Meat and edible offal of fowls with tariff position 0105, fresh, chilled or frozen	»
0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat	»
0210	Meat salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal	»
From 0401***, from 0402***, from 0403***. From 0404***, from 0405***, 0406	Milk and dairy products except for specialized lactose-free milk, specialized lactose-free dairy products for therapeutic nutrition and prophylactic nutrition	MART
07, except for 0701 10 000 0, 0703 10 110 0, 0713 10 100 0, 0713 33 100 0, 0713 34 000 1, 0713 35 000 1, 0713 39 000 1, 0713 60 000 1, 0713 90 000 1	Vegetables, except for seed vegetables	»
08	Fruit and nuts	»
1501	Pig fat and poultry fat	Ministry of Agriculture and Food
1502	Fats of bovine animals, sheep or goats	»
1503 00	Lard stearin and other animals oils	»
1601 00	Sausages and similar products	MART
1704, 1806, except for 1806 10 and 1806 20, 1905	Confectionery	»
1901 90, 2106 90	Other food products	»
2501 00	Salt	Belgospishcheprom Concern

* The goods are identified by the code of the common commodity nomenclature of the external economic activities of the Eurasian Economic Union, the short title of the commodity is intended for ease of reference

** Except for food products for children

*** For the purposes of the application of this position one should be guided by both the code of the common commodity nomenclature of the external economic activities of the Eurasian Economic Union and the title of the commodity



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 2

Direzione Generale della Sanità animale del Farmaco veterinario
Uffici 1

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

Trasmissione elettronica
N.
prot. DGISAN in Docsa/PEC

ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
SERVIZI VETERINARI
SERVIZI MEDICI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE

E p.c.

Associazioni del settore delle carni fresche e
relativi prodotti di tutte le specie animali
e Consorzi

Associazioni del settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e Consorzi

UNIONALIMENTARI
info@unionalimentari.com

UNIONE ITALIANA FOOD
unionfood@unionfood.it

UNAITALIA
unaitalia@unaitalia.com

UNICEB
uniceb@tin.it

OGGETTO: Blocco delle esportazioni di taluni prodotti di origine animale e vegetale dai Paesi dell'UE verso la Bielorussia.

Si informa che, per il tramite della nostra Ambasciata a Minsk, questo Dicastero è venuto a conoscenza delle restrizioni alle esportazioni applicate su taluni prodotti di origine animale e vegetale dalle competenti Autorità Bieloruse a diversi Paesi Terzi, tra i quali tutta l'Unione Europea.

Tali misure sono contenute nel Direttiva del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia n. 700 datato 6 dicembre 2021 " *Sull'applicazione di misure speciali a determinati tipi di merci* ". (traduzione non ufficiale-all.1)

L'anzidetto Decreto, che si applica a partire dal 1 gennaio 2022, prevede l'introduzione di misure restrittive alle esportazioni verso la Bielorussia, per la durata di sei mesi, di prodotti dell'agricoltura, animali vivi, carni fresche e relativi prodotti di tutte le specie animali nonché prodotti lattiero-caseari contenuti nella lista di cui all'Annex dell'anzidetto Decreto allegata, che originano da tutti i Paesi dell'Unione Europea, ed anche dagli Stati Uniti, Norvegia, Albania, Islanda, Macedonia del Nord, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Montenegro e Svizzera.

Nel chiedere a codesti Assessorati di voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi veterinari e medici delle ASL territorialmente competenti nonché Enti ed operatori interessati, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF

F.to* Dott. Pierdavide Lecchini

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN

F.to* Dott. Massimo Casciello

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/199*

Referenti:

Dr.ssa Alessia Garofano a.garofano@sanita.it

Dr.ssa Benedetta Cappelletti b.cappelletti@sanita.it

Dott. Andrea Accardo a.accardo@sanita.it